



CENTRO INTERPROFESSIONALE DI ARBITRATO E MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DI ARBITRATO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

(Entrato in vigore in data 01.03.2014 / Consiglio di amministrazione del 27.02.2014)

CLAUSOLA TIPO CON VALORE DI CONVENZIONE ARBITRALE DA INSERIRE NEL CONTRATTO O NEL COMPROMESSO

“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno definitivamente risolte secondo il regolamento nazionale e internazionale del centro interprofessionale di arbitrato e mediazione, da uno o più arbitri nominati in conformità a tale regolamento”.

Contenuto

SEZIONE I: Disposizioni preliminari	2
Articolo 1: Applicazione del regolamento	2
Articolo 2: Regole applicabili al procedimento	3
Articolo 3: Norma di diritto applicabile al merito	3
Articolo 4: Lingua dell'arbitrato	3
SEZIONE II: AVVIO DEL PROCEDIMENTO	3
Articolo 5: la domanda di arbitrato	3
Articolo 6: Risposta alla domanda	4
Articolo 7: Effetti della convenzione arbitrale	4
SEZIONE III: IL TRIBUNALE ARBITRALE	5
Articolo 8: L'arbitro	5
Articolo 9: Numero di arbitri	5
Articolo 10: Arbitrato multiparti	6
Articolo 11: Ricusazione degli arbitri	6
Articolo 12: Sostituzione degli arbitri	6
SEZIONE IV: IL PROCEDIMENTO	7
Articolo 13: Ricorso al Tribunale	7
Articolo 14: Ordinanza di costituzione del Tribunale e calendario del procedimento	7

Articolo 15: Istruzione della controversia	8
Articolo 16: Misure provvisorie e cautelari	8
Articolo 17: Udienza	9
Articolo 18: Chiusura della fase dibattimentale	9
Articolo 19: Il lodo arbitrale.....	9
Articolo 20: Correzione e interpretazione del lodo.....	10
SEZIONE V: SPESE DI ARBITRATO.....	11
Articolo 21: Copertura delle spese di arbitrato	11
Articolo 22: Decisione sulle spese di arbitrato	11
ALLEGATO 1	13
REGOLAMENTO INTERNO	13
Articolo 1: Il Consiglio arbitrale.....	13
Articolo 2: La Segreteria.....	13
Articolo 4: Etica degli arbitri.....	14
ALLEGATO 2	16
TARIFFARIO INDICATIVO	16

SEZIONE I: Disposizioni preliminari

Articolo 1: Applicazione del regolamento

1-1. Le presenti disposizioni si applicheranno a qualsiasi arbitrato affidato al CIMA tramite clausola compromissoria, compromesso o qualsiasi altro accordo tra le parti avente valore di convenzione arbitrale.

Il procedimento arbitrale viene istruito e giudicato ai sensi del regolamento e dei relativi allegati in vigore nel giorno di presentazione della domanda di arbitrato presso la Segreteria.

1-2. Per qualsiasi arbitrato non sottoposto al presente regolamento, le parti hanno la possibilità di rivolgersi al CIMA per la costituzione del Tribunale arbitrale. In tal caso, si applica la sola sezione III del presente regolamento.

1-3. L'arbitrato è di norma confidenziale. Le parti, gli arbitri, i consulenti e tutti coloro che partecipano a vario titolo a un arbitrato amministrato dal CIMA s'impegnano a mantenere il riserbo sul lodo, su tutti gli atti processuali emessi dal Tribunale e su tutti i documenti impiegati nell'ambito del procedimento.

Le delibere del Tribunale sono segrete.

Articolo 2: Regole applicabili al procedimento

Il procedimento dinanzi al Tribunale arbitrale è disciplinato dal regolamento di arbitrato del CIMA e, nel silenzio di quest'ultimo, dalle regole stabilite dalle parti o, ove assenti, da quelle stabilite dal Tribunale, facendo riferimento, se del caso, a una legge procedurale nazionale applicabile all'arbitrato.

Articolo 3: Norma di diritto applicabile al merito

Nell'arbitrato interno, il Tribunale arbitrale risolve la controversia secondo la norma di diritto.

Nell'arbitrato internazionale, le parti hanno invece la facoltà di scegliere le norme che il Tribunale dovrà applicare al merito della controversia.

Qualora le parti non scelgano il diritto materiale, è il Tribunale arbitrale ad applicare le norme di diritto che ritiene adeguate. In ogni caso, il Tribunale arbitrale tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei rilevanti usi del commercio.

Il Tribunale arbitrale risolve la controversia con una composizione amichevole, solo se le parti hanno convenuto di investirlo di tali poteri.

Articolo 4: Lingua dell'arbitrato

In assenza di accordo tra le parti, il Tribunale arbitrale stabilisce la o le lingue del procedimento arbitrale tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso.

SEZIONE II: AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 5: la domanda di arbitrato

La parte che intenda ricorrere all'arbitrato secondo il regolamento del CIMA presenta la propria domanda alla Segreteria del CIMA.

La data di ricezione della domanda da parte della Segreteria è considerata a tutti gli effetti data di avvio del procedimento arbitrale.

La domanda deve contenere i seguenti elementi minimi:

- Nome e denominazione completa, qualifica e indirizzo di ciascuna delle parti e dei relativi difensori.
- Esposizione sommaria delle circostanze della controversia all'origine della domanda.
- Oggetto della domanda e importo rivendicato.
- Gli accordi stipulati e, in particolare, la convenzione arbitrale.
- Ogni indicazione utile in merito al numero degli arbitri e alla loro scelta, nonché la nomina di qualsiasi arbitro che si sia resa necessaria.

- Qualsiasi osservazione utile sulla sede arbitrale, sulle norme di diritto applicabili e sulla lingua dell'arbitrato.

La parte attrice deposita la domanda in tante copie quante sono le parti interessate, più una, e versa un anticipo non rimborsabile per le spese amministrative, il cui importo è stabilito nell'allegato al presente regolamento.

In assenza di versamento del suddetto anticipo, la Segreteria può concedere una proroga del termine alla scadenza del quale la domanda sarà archiviata per decisione del Consiglio arbitrale, su proposta della Segreteria.

Una volta versato l'anticipo, la Segreteria trasmette alla parte convenuta una copia della domanda e dei relativi allegati.

Articolo 6: Risposta alla domanda

La parte convenuta deve depositare la sua risposta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria. Tale risposta deve contenere i seguenti elementi minimi:

- Il nome e la denominazione completa, la qualifica e l'indirizzo.
- I commenti sulle circostanze della controversia all'origine della domanda.
- La posizione sulle decisioni richieste.
- Qualsiasi domanda riconvenzionale.
- Ogni indicazione utile in merito al numero degli arbitri e alla loro scelta sulle proposte formulate dalla parte attrice, nonché la nomina di qualsiasi arbitrato che si sia resa necessaria.
- Qualsiasi osservazione utile sulla sede arbitrale, sulle norme di diritto applicabili e sulla lingua dell'arbitrato.

La Segreteria può prorogare il termine per la risposta, a condizione che la richiesta di proroga contenga la risposta alle proposte sul numero degli arbitri.

La risposta deve essere trasmessa alla Segreteria in tante copie quante sono le parti interessate, più una; copia della risposta e degli allegati viene inoltrata dalla Segreteria alla parte attrice.

Qualsiasi domanda riconvenzionale deve essere proposta dalla parte convenuta unitamente alla sua risposta e deve contenere in particolare l'illustrazione della tipologia e delle circostanze della controversia all'origine della domanda riconvenzionale, oltre all'indicazione dell'oggetto della domanda e al suo importo.

A ricevimento della risposta del convenuto o al massimo entro otto giorni dalla scadenza del termine prescritto, la Segreteria presenta il fascicolo al Consiglio arbitrale incaricato dell'applicazione e del rispetto del presente regolamento.

Articolo 7: Effetti della convenzione arbitrale

Se la parte convenuta non risponde alla domanda nelle condizioni stabilite dal regolamento o se una delle parti solleva uno o più mezzi relativamente all'esistenza, alla validità o alla portata della convenzione arbitrale, il Consiglio arbitrale può decidere che l'arbitrato avrà luogo, se

considera possibile l'esistenza di una convenzione arbitrale con nomina del CIMA.

Se il Consiglio arbitrale non giunge a tale conclusione, le parti vengono informate dell'impossibilità dell'arbitrato.

Il Tribunale arbitrale è l'unico competente a risolvere le contestazioni relative alla sua competenza e al suo potere giurisdizionale.

Se una delle parti si rifiuta di o si astiene dal partecipare all'arbitrato in qualsiasi momento del procedimento, l'arbitrato ha comunque luogo, nonostante tale rifiuto o astensione.

SEZIONE III: IL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 8: L'arbitro

Durante tutto il procedimento, l'arbitro è e resta indipendente dalle parti in causa.

Su richiesta della Segreteria, l'arbitro trasmette una dichiarazione di accettazione e di indipendenza, corredata dal suo curriculum vitae. La Segreteria inoltra questi documenti alle parti, affinché possano presentare le loro osservazioni.

Accettando l'incarico, l'arbitro s'impegna, una volta nominato o confermato, a rispettare il presente regolamento, oltre al regolamento interno del CIMA oggetto dell'allegato I.

Il Consiglio arbitrale decide, senza possibilità di ricorso, in merito alla nomina, alla conferma, alla ricsuzione o alla sostituzione di un arbitro; i motivi di tali decisioni non vengono comunicati.

Articolo 9: Numero di arbitri

Il Tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico o da tre arbitri.

9-1. Se le parti non hanno stabilito il numero degli arbitri, il Consiglio arbitrale nomina un arbitro unico, a meno che la controversia non giustifichi, a suo avviso, la costituzione di un Tribunale composto da tre arbitri. In tal caso, l'attore nomina un arbitro entro 15 giorni dalla ricezione della notifica della decisione del Consiglio arbitrale, mentre il convenuto nomina un arbitro entro 15 giorni dalla ricezione della notifica della nomina dell'arbitro effettuata dall'attore.

9-2. Quando le parti convengono di sottoporre la controversia alla decisione di un arbitro unico, esse possono nominarlo di comune accordo e sottoporne la conferma al Consiglio arbitrale. In caso contrario ed entro 30 giorni dalla ricezione della notifica della domanda di arbitrato, l'arbitro unico viene nominato dal Consiglio arbitrale.

9-3. Quando la controversia viene sottoposta a tre arbitri, ciascuna delle parti della domanda di arbitrato e della relativa risposta nomina un arbitro.

Se una delle parti si astiene, è il Consiglio arbitrale che procede alla nomina in questione.

Il terzo arbitro, che assume la presidenza del Tribunale arbitrale, è nominato dal Consiglio arbitrale, a meno che le parti non abbiano optato per un'altra procedura. In tal caso, la nomina viene comunque sottoposta al Consiglio arbitrale per conferma.

Articolo 10: Arbitrato multipartito

In caso di pluralità di attori o di convenuti, la controversia viene sottoposta a tre arbitri, e tutti gli attori insieme e tutti i convenuti insieme nominano un arbitro, che viene sottoposto al Consiglio arbitrale per conferma.

In assenza di nomina congiunta e in mancanza di qualsiasi altro accordo tra le parti sulle modalità di costituzione del Tribunale, il Consiglio arbitrale può nominare tutti i membri del Tribunale arbitrale e designare tra loro un presidente.

Il Tribunale può essere composto solo da arbitri in numero dispari.

Articolo 11: Ricusazione degli arbitri

Una richiesta di ricusazione, fondata su un'asserzione di mancata indipendenza o di non imparzialità o per qualsiasi altro motivo, può essere presentata inoltrando alla Segreteria del CIMA una dichiarazione scritta indicante i fatti e le circostanze di tale richiesta.

La richiesta di ricusazione interrompe il termine di pronuncia del lodo di cui all'articolo 19 del presente Regolamento, dal giorno di ricezione della richiesta presso la Segreteria del CIMA fino all'indomani della decisione del Consiglio arbitrale.

La richiesta di ricusazione deve essere notificata, pena la decadenza, entro 30 giorni dalla notifica della nomina o della conferma dell'arbitro o dalla data in cui la parte che propone la ricusazione è stata informata dei fatti e delle circostanze all'origine della sua richiesta.

Il Consiglio arbitrale si pronuncia sulla fondatezza della domanda di ricusazione solo dopo che la Segreteria avrà messo l'arbitro in questione, le altre parti e gli eventuali membri del Tribunale nella condizione di presentare per iscritto le loro osservazioni in un tempo ragionevole. Tali osservazioni vengono comunicate alle parti e agli altri arbitri.

Articolo 12: Sostituzione degli arbitri

La sostituzione di un arbitro è resa necessaria in caso di decesso, ricusazione accettata dal Consiglio arbitrale, dimissioni accettate dal Consiglio arbitrale o su richiesta di tutte le parti.

Si ravvede la necessità di sostituire un arbitro su iniziativa del Consiglio arbitrale anche quando quest'ultimo constata che l'arbitro in questione è nell'impossibilità, in fatto o in diritto, di assolvere al proprio compito o quando non adempie alle proprie funzioni conformemente al regolamento o nei termini prescritti.

La sostituzione avviene secondo le condizioni di rispetto del contraddittorio di cui all'articolo 11.

Se la sostituzione in questione si rivela necessaria dopo la chiusura della fase dibattimentale, il Consiglio arbitrale può decidere, se lo ritiene opportuno, di far continuare l'arbitrato agli arbitri restanti. Per decidere, il Consiglio tiene conto delle osservazioni degli arbitri e delle parti, nonché di ogni altro elemento che considera rilevante nelle circostanze di cui trattasi.

SEZIONE IV: IL PROCEDIMENTO

Articolo 13: Ricorso al Tribunale

La Segreteria del CIMA trasmette la pratica al Tribunale non appena costituito e a condizione che il versamento richiesto dalla Segreteria in questa fase del procedimento sia stato effettuato.

Salvo decisione contraria delle parti, è il Tribunale a stabilire la sede dell'arbitrato.

Salvo decisione contraria delle parti in seguito alla loro consultazione, il Tribunale arbitrale può tenere udienze e riunioni in qualsiasi luogo considerato opportuno fuori dalla sede arbitrale. Il Tribunale arbitrale può deliberare in qualsiasi altro luogo ritenga opportuno fuori dalla sede arbitrale, anche mediante i moderni mezzi di telecomunicazione.

Articolo 14: Ordinanza di costituzione del Tribunale e calendario del procedimento

Sin dalla presentazione della pratica da parte della Segreteria del CIMA, il Tribunale arbitrale definisce, sulla base dei documenti o in presenza delle parti e alla luce delle loro ultime dichiarazioni, un'ordinanza di costituzione con l'indicazione del suo compito.

L'ordinanza dovrà contenere in particolare le seguenti informazioni:

- Nome, denominazione completa e qualifica delle parti.
- Indirizzi delle parti ai quali potranno essere validamente presentate tutte le notifiche o le comunicazioni durante l'arbitrato.
- Esposizione sommaria delle pretese delle parti e delle decisioni richieste e, ove possibile, un'indicazione di qualsiasi importo rivendicato a titolo principale, accessorio o riconvenzionale.
- L'elenco dei punti controversi da risolvere.
- Il nome, il cognome, la qualifica e gli indirizzi degli arbitri.
- La sede dell'arbitrato.
- Qualsiasi decisione relativa alle regole applicabili al procedimento e l'eventuale indicazione del potere di risolvere la controversia con una composizione amichevole.

L'ordinanza è firmata dal Tribunale arbitrale e comunicata alla Segreteria del CIMA entro un mese dalla presentazione della pratica. Il Consiglio arbitrale può prorogare tale termine su richiesta motivata del Tribunale arbitrale o d'ufficio, se lo ritiene necessario.

L'ordinanza di costituzione ha valore di ricorso al Tribunale, soprattutto ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento.

Contestualmente all'ordinanza di costituzione, e una volta consultate le parti, il Tribunale definisce il calendario preventivo che intende seguire per condurre il procedimento e scambiare documenti e scritture.

Tale calendario viene prontamente trasmesso alla Segreteria del CIMA e alle parti.

Qualsiasi successiva modifica del calendario sarà comunicata alla Segreteria del CIMA e alle parti.

Articolo 15: Istruzione della controversia

Il Tribunale arbitrale istruisce la controversia con lealtà e celerità con tutti i mezzi del caso.

Il Tribunale non è tenuto a seguire le regole applicabili ai tribunali giudiziari, a meno che le parti non abbiano deciso diversamente nella convenzione arbitrale.

Il Tribunale rispetta e fa rispettare le linee guida del processo in qualsiasi grado del procedimento.

Esaminate le osservazioni scritte delle parti e i documenti prodotti in giudizio, il Tribunale arbitrale ascolta in contraddittorio le parti e può, all'occorrenza, decidere d'ufficio di procedere alla loro audizione.

Il Tribunale può anche decidere di pronunciarsi soltanto sui documenti, a meno che una delle parti non richieda un'udienza.

Il Tribunale può decidere di ascoltare testimoni, esperti incaricati dalle parti o qualsiasi altra persona in presenza delle parti o in loro assenza, ove queste ultime siano state debitamente convocate. Le parti hanno l'onere di convocare i testimoni.

Dopo aver consultato le parti, il Tribunale può nominare uno o più periti, determinare il loro incarico ed essere da questi relazionato. Su loro richiesta, le parti devono avere la possibilità, durante l'udienza, di rivolgere domande ai periti nominati dal Tribunale.

In qualsiasi momento del procedimento, il Tribunale può invitare e persino ingiungere alle parti - ove necessario, pena l'ammenda - di produrre ogni ulteriore elemento di prova.

Il Tribunale può adottare qualsiasi provvedimento per tutelare la segretezza degli affari e le informazioni riservate.

Articolo 16: Misure provvisorie e cautelari

Salvo decisione contraria delle parti, il Tribunale può, a ricezione della pratica e su richiesta di una di esse, ordinare qualsiasi misura provvisoria o cautelare ritenuta opportuna.

Può altresì subordinarla alla costituzione di adeguate garanzie da parte del richiedente.

Ove il Tribunale lo ritenga necessario, le misure previste nel presente articolo vengono adottate sotto forma di ordinanza motivata o di lodo.

Prima della consegna della pratica al Tribunale arbitrale e nelle circostanze opportune, le parti possono chiedere a qualsiasi autorità giudiziaria misure provvisorie o cautelari.

Il ricorso a un'autorità giudiziaria, con l'obiettivo di ottenere tali misure o di far eseguire misure simili adottate da un Tribunale arbitrale, non equivale a rinunciare alla convenzione arbitrale e non compromette la competenza del Tribunale arbitrale.

Articolo 17: Udienza

Il Tribunale regola lo svolgimento delle udienze alle quali tutte le parti hanno diritto di presenziare.

Quando viene indetta un'udienza, il Tribunale invita le parti a comparire, previo opportuno preavviso, nel giorno e nel luogo da esso stabiliti.

Le parti sono chiamate a comparire personalmente o tramite i loro rappresentanti debitamente incaricati e possono anche essere assistite dai loro consulenti.

Se una delle parti non si presenta senza valida giustificazione, sebbene sia stata regolarmente convocata, il Tribunale ha la facoltà di tenere comunque l'udienza.

Salvo accordo del Tribunale e delle parti, l'udienza non è aperta agli estranei al procedimento.

Articolo 18: Chiusura della fase dibattimentale

Il Tribunale decreta la chiusura della fase dibattimentale non appena ritiene che le parti abbiano sufficientemente avuto la possibilità di essere ascoltate.

Dopo tale data, potranno essere presentate scritture, giustificazioni o prove solo su richiesta del Tribunale arbitrale o su sua autorizzazione.

Nel momento in cui il Tribunale fissa la data di chiusura del dibattimento, esso indica anche alla Segreteria del CIMA il giorno approssimativo in cui il lodo sarà pronunciato.

La parte che persegue l'arbitrato senza sollevare obiezioni sul rispetto delle disposizioni del regolamento, di qualsiasi altra norma applicabile al procedimento, di qualsiasi direttiva del Tribunale arbitrale o di qualsiasi disposizione contenuta nella convenzione arbitrale relativa alla costituzione del Tribunale arbitrale o di qualsiasi irregolarità nello svolgimento del procedimento si ritiene vi abbia rinunciato.

Articolo 19: Il lodo arbitrale

19-1. Il Tribunale arbitrale pronuncia il lodo entro SEI (sei) mesi dalla data dell'ordinanza di costituzione di cui all'articolo 14.

Detto termine può essere prorogato su consenso delle parti o per decisione dell'autorità giudiziaria a sostegno del procedimento arbitrale. Nell'arbitrato internazionale, detto termine può essere prorogato dal Consiglio arbitrale su richiesta motivata del Tribunale arbitrale.

Nel caso di più arbitri, il lodo è pronunciato a maggioranza. In assenza di maggioranza, il presidente del Tribunale arbitrale decide da solo.

Il Tribunale arbitrale presenta alla Segreteria del CIMA il suo progetto di lodo, al fine di consentire la sua rilettura e il controllo della forma al Consiglio arbitrale, chiamato a formulare ogni osservazione necessaria sulla validità del lodo.

Il lodo, che deve essere obbligatoriamente scritto e motivato, è considerato pronunciato nella sede arbitrale e nella data in esso riportata.

La Segreteria del CIMA notifica il lodo alle sole parti in causa.

Copie aggiuntive debitamente autenticate dalla Segreteria del CIMA potranno essere rilasciate in qualsiasi momento alle sole parti che ne faranno domanda.

Nella misura in cui la notifica è effettuata conformemente al primo comma, le parti rinunciano a qualsiasi altra notifica o riserva a carico del Tribunale arbitrale.

19-2. Il Tribunale può, all'occorrenza, pronunciare una o più lodi parziali o preliminari.

19-3. Se prima della chiusura del dibattimento le parti convengono di transigere per risolvere la controversia in via definitiva, il Tribunale può, su loro richiesta, emettere un lodo sull'accordo delle parti.

19-4. Il lodo arbitrale riveste carattere di obbligatorietà per le parti. Nel sottoporre la controversia al presente regolamento, le parti s'impegnano a dare pronta esecuzione al lodo che verrà pronunciato e, nel silenzio della loro convenzione arbitrale, si ritiene che esse abbiano rinunciato a qualsiasi mezzo di ricorso cui possono validamente rinunciare.

Articolo 20: Correzione e interpretazione del lodo

Il Tribunale arbitrale può correggere d'ufficio qualsiasi errore materiale di calcolo o tipografico o qualsiasi errore di pari natura contenuto nel lodo, a condizione che tale correzione sia sottoposta al Consiglio arbitrale per approvazione entro 30 giorni dalla data del lodo.

La richiesta di rettifica di un errore o di interpretazione del lodo deve essere presentata da una delle parti alla Segreteria del CIMA entro 30 giorni dalla notifica del lodo alle parti, in base al numero di copie previsto per la domanda di arbitrato.

Una volta consegnata la domanda al Tribunale arbitrale, quest'ultimo concederà all'altra parte un breve termine, a decorrere dalla ricezione della domanda della prima parte, per la presentazione dei suoi commenti.

Il Tribunale arbitrale che decide di correggere o di interpretare il lodo deve sottoporre il suo progetto di decisione al Consiglio arbitrale entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la ricezione dei commenti dell'altra parte.

La decisione di rettificare o di interpretare il lodo viene resa sotto forma di addendum, che costituirà parte integrante del lodo.

SEZIONE V: SPESE DI ARBITRATO

Articolo 21: Copertura delle spese di arbitrato

Le spese di arbitrato comprendono:

- le spese amministrative del CIMA;
- gli onorari del Tribunale arbitrale;
- le spese operative del Tribunale arbitrale.

Una volta raccolti gli elementi di valutazione, e prima della sottoscrizione dell'ordinanza di costituzione del Tribunale, il Consiglio arbitrale stabilisce l'importo necessario per coprire le spese e gli onorari del Tribunale arbitrale, nonché le spese amministrative del CIMA relative alle domande principali, accessorie e riconvenzionali di cui è investito dalle parti.

Detto importo potrà essere rivisto in qualsiasi momento durante l'arbitrato.

La copertura stabilita dal Consiglio arbitrale è dovuta in egual misura dall'attore e dal convenuto.

Nel caso in cui, indipendentemente dalla domanda principale, dovessero essere formulate una o più domande riconvenzionali, il Consiglio arbitrale può determinare importi distinti per la domanda principale e per la/le domanda/e riconvenzionale/i.

Qualsiasi parte può essere chiamata a saldare in toto la copertura corrispondente a una domanda principale o riconvenzionale, se l'altra parte non versa la quota spettante. Quando il Consiglio arbitrale stabilisce importi distinti, ciascuna parte è chiamata a versare le somme corrispondenti alle proprie domande.

Quando una domanda di copertura non è soddisfatta, la Segreteria del CIMA può, consultato il Tribunale arbitrale, invitare quest'ultimo a sospendere le sue attività e a stabilire un termine minimo di 15 giorni, al termine del quale la domanda corrispondente a tale copertura sarà considerata ritirata.

Qualora la parte interessata intenda opporsi a tale misura, essa deve chiedere entro il termine di cui sopra che la questione sia risolta dal Consiglio arbitrale.

Articolo 22: Decisione sulle spese di arbitrato

Le spese di arbitrato comprendono gli onorari e le spese degli arbitri, le spese amministrative del CIMA stabilite dal Consiglio arbitrale conformemente al tariffario vigente al momento dell'avvio del procedimento di arbitrato, oltre agli onorari e alle spese dei periti nominati dal Tribunale arbitrale e le spese ragionevoli sostenute dalle parti per la loro difesa durante l'arbitrato.

Il Consiglio arbitrale può stabilire per l'arbitro/gli arbitri un onorario superiore o inferiore al tariffario vigente, ove ciò sia reso necessario dalle circostanze eccezionali del caso di specie.

In qualsiasi momento del procedimento, il Tribunale arbitrale può stabilire spese diverse da quelle fissate dal Consiglio arbitrale.

Con il lodo finale vengono liquidate le spese di arbitrato e si decide a quale delle parti ne spetta il pagamento o in che misura esso sarà diviso tra le parti.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1: Il Consiglio arbitrale

1.1- Il Consiglio arbitrale è costituito da 6 membri nominati per tre anni rinnovabili dal presidente del Consiglio regionale del notariato, dal presidente dell'ordine degli avvocati del foro di Lione, dal presidente dell'ordine regionale degli esperti contabili in ragione di due componenti per ognuna delle suddette istituzioni.

Il Consiglio arbitrale nomina al suo interno il presidente.

1.2- Il Consiglio arbitrale verifica l'esistenza di una convenzione arbitrale di nomina del CIMA, senza pregiudicare l'ammissibilità o la fondatezza della domanda di arbitrato presentata alla Segreteria, né la competenza del Tribunale arbitrale, una volta costituito.

Il Consiglio arbitrale ha la competenza esclusiva per esercitare l'amministrazione delle procedure di arbitrato dipendente dal regolamento di arbitrato del CIMA.

Il Consiglio ha altresì la competenza esclusiva di nominare gli arbitri, qualora gliene venga fatta domanda nell'ambito di arbitrati "ad hoc" o di arbitrati non amministrati dal CIMA.

1.2- Il Consiglio arbitrale si riunisce su convocazione del presidente e delibera sulle questioni presentate dalla Segreteria.

Il Consiglio arbitrale si riunisce validamente in presenza di tre dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio arbitrale possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo moderno di telecomunicazione.

Le decisioni del Consiglio arbitrale vengono prese a maggioranza.

In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

In caso di urgenza, il presidente del Consiglio arbitrale o il suo membro più anziano può prendere qualsiasi decisione relativa all'amministrazione delle procedure in corso presso il CIMA, nella misura in cui esse sono di competenza del Consiglio arbitrale, ma dovrà informare il Consiglio entro e non oltre la riunione successiva.

Se, nel corso del suo mandato, un membro del Consiglio arbitrale è nominato o confermato arbitro in un procedimento affidato al CIMA, egli non potrà partecipare alle riunioni e alle delibere relative alla causa che lo riguardano.

Articolo 2: La Segreteria

Su delega del Consiglio arbitrale, la Segreteria del CIMA effettua il monitoraggio delle procedure di arbitrato.

La Segreteria garantisce il pagamento delle spese e degli importi dovuti, vigila sul rispetto del

regolamento di arbitrato del CIMA e gestisce la corrispondenza e i documenti inoltrati dalle parti all'istanza arbitrale.

È altresì incaricato di notificare il lodo arbitrale alle parti.

La Segreteria redige il verbale delle riunioni del Consiglio arbitrale, informa regolarmente il Consiglio arbitrale dello svolgimento delle procedure di arbitrato affidate al CIMA e gli presenta le preposte di decisione necessarie alla loro amministrazione.

Articolo 3: Riservatezza dei lavori del Consiglio arbitrale e della Segreteria

Le riunioni plenarie del Consiglio arbitrale sono aperte ai soli membri e al personale della Segreteria.

I documenti presentati al Consiglio arbitrale o da questo redatti nell'ambito delle procedure amministrative dallo stesso vengono comunicati ai soli membri del Consiglio e alla Segreteria.

La Segreteria del CIMA conserva nei propri archivi tutti i lodi, le ordinanze di costituzione del Tribunale, le decisioni del Consiglio arbitrale e la copia della pertinente corrispondenza redatta dalla Segreteria.

Qualsiasi documento, qualsiasi comunicazione o missiva proveniente dalle parti o dagli arbitri potrà essere distrutto/a, a meno che una parte o un arbitro chieda per iscritto, ed entro il termine stabilito dalla Segreteria, che tali documenti le/gli vengano restituiti.

I costi relativi alla restituzione della pratica sono a carico della parte o dell'arbitro in questione.

Articolo 4: Etica degli arbitri

4.1- L'arbitro che accetta l'incarico nell'ambito di un arbitrato sottoposto al CIMA dovrà, in ottemperanza alle norme vigenti e al presente regolamento, essere indipendente dalla parte che lo ha nominato.

L'arbitro nominato da una parte s'impegna a rispettare le regole del CIMA per l'intera durata del procedimento di arbitrato.

4-2- Nell'accettare l'incarico, l'arbitro dovrà, nella misura delle sue conoscenze, essere capace di soddisfarlo con la competenza necessaria, tenuto conto dell'oggetto della controversia.

Accettando l'incarico, l'arbitro dovrà essere in grado di dedicare il tempo e l'attenzione necessari al procedimento di arbitrato e adempiere alla propria mansione con la massima efficacia.

Assumendo l'incarico, l'arbitro dovrà dimostrare, nell'interesse di tutte le parti, l'imparzialità necessaria al proprio ruolo.

Nell'accettare l'incarico, l'arbitro dovrà essere obiettivamente indipendente e restarlo per tutto il procedimento di arbitrato, fino alla scadenza dei termini d'impugnazione del lodo.

Se l'arbitrato è stato preceduto da un tentativo di mediazione, l'arbitro non potrà essere stato mediatore nella stessa causa.

4-3- Per garantire la sua imparzialità e indipendenza, l'arbitro dovrà regolarizzare la dichiarazione di accettazione e di indipendenza prima della sua nomina o conferma, in base al modello vigente al CIMA.

L'arbitro è tenuto a svelare qualsiasi circostanza o relazione e a esprimere il benché minimo dubbio sulla sua indipendenza.

Qualora dovessero essere scoperti fatti, circostanze o relazioni che l'arbitro avrebbe dovuto dichiarare, il Consiglio arbitrale si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione.

4-4. Durante tutto il procedimento di arbitrato, all'arbitro è fatto divieto di tenere contatti diretti con le parti o i loro consulenti. In caso contrario, l'arbitro dovrà notificare immediatamente al Consiglio arbitrale qualsiasi contatto di cui sarebbe stato oggetto, affinché il Tribunale arbitrale e le parti ne siano immediatamente informati.

In nessun caso, l'arbitro potrà richiedere o accettare dalle parti o dai loro consulenti pagamenti o rimborsi spese.

L'arbitro che non rispettasse le presenti regole potrebbe essere sostituito su decisione del Consiglio arbitrale e non essere più confermato in nuove procedure arbitrali.

ALLEGATO 2**TARIFFARIO INDICATIVO**

VALORE (IVA esclusa) della CONTROVERSIA in EURO	ONORARIO MINIMO PER ARBITRO (IVA esclusa)	ONORARIO MASSIMO PER ARBITRO (IVA esclusa)	SPESE AMMINISTRATIVE
Anticipo non rimborsabile alla presentazione della domanda	---	---	500
Fino a 50.000	3.000	--	1.500
da 50.000 a 150.000	5.000	--	1.500
da 151.000 a 500.000	5.000	10%	2.500 + 0,5%
da 501.000 a 1.000.000	7.000	3,5%	2.500 + 0,5%
da 1.000.001 a 2.000.000	10.000	2,7%	3.000 + 0,5%
da 2.000.001 a 5.000.000	10.000	2%	3.500 + 0,5%
da 5.000.001 a 10.000.000	10.000	1%	5.000 + 0,5%
Oltre 10.000.001	30.000	0,9%	0,4%

Le spese operative del Tribunale arbitrale sono rimborsate dal CIMA agli arbitri e prelevate, all'occorrenza, da un deposito integrativo.